

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

#### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

È costituita con sede nel Comune di Cesena la società cooperativa denominata "**SORRISO Società Cooperativa Sociale**".

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II**

### **SCOPO – OGGETTO**

#### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91, incluse le attività di cui alle lettere a), b) c), d), l) e p) dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs 112/17.

La cooperativa si propone, inoltre, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa, nel rispetto della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 4 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, di gestire in maniera coordinata e funzionale con l'attività di cui al comma precedente, una serie di attività, come previsto dall'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzate alla promozione sociale ed all'inserimento nella vita lavorativa di minori, anziani e persone in genere, con difficoltà di adattamento nella vita sociale derivanti da handicaps fisici e psichici ovvero in condizioni di svantaggio socio - economico.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale, europea ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -

l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili in relazione al mercato di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma legalmente consentita. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per tramite della sede territorialmente competente.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa in relazione all'art. 1, c. 1, lett. a) della legge n. 381/1991, potrà:

- realizzare, organizzare e gestire attività e servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi per soggetti deboli e svantaggiati quali a titolo esemplificativo e non esaustivo anziani e/o persone con handicap, autosufficienti e non, minori e più in generale in condizioni di disagio sociale, presso strutture residenziali, semiresidenziali, comunità, case alloggio, gruppi appartamenti, case protette e in qualunque altra struttura o luogo in cui si riscontri la necessità;
- fondare, organizzare, coordinare e gestire strutture socio - assistenziali, socio - sanitarie, socio - riabilitative, sociali, sanitarie e/o educative, anche finalizzate all'accoglienza e alla socializzazione, quali strutture residenziali, comunità e centri, case di riposo, case di cura, ambulatori, case albergo, case residenza, case protette, centri diurni, centri sociali, centri socio - riabilitativi, comunità alloggio, case famiglia, residenze assistenziali anche flessibili, strutture semi - residenziali, gruppi appartamento, appartamenti protetti, comunità terapeutiche, strutture riabilitative, laboratori educativi, socio riabilitativi e/o terapeutici, strutture a carattere educativo, di prevenzione, di accoglienza e socializzazione finalizzate al mantenimento, integrazione, inserimento, reinserimento, supporto, assistenza e miglioramento della vita attiva e della qualità della vita nonché all'integrazione e partecipazione sociale in particolare di disabili, anziani, soggetti con disagio psichico e psichiatrico, anche minori, e, più in generale,

persone in difficoltà e/o svantaggiate;

- fornire servizi socio sanitari, sociali e/o educativi, domiciliari e non, quali la cura e l'igiene personale, supporto nella gestione pratica della vita quotidiana, supporto nell'igiene e pulizia della casa, preparazione e/o somministrazione e/o consegna pasti, supporto per l'acquisizione e il mantenimento delle abilità personali e sociali, assistenza in ospedale, supporto emotivo tramite la compagnia e l'ascolto, servizio di accompagnamento nelle principali attività quotidiane ed impegni sociali e relazionali (compagnia presso il domicilio o presso strutture socio - sanitarie, accompagnamento a visite o per passeggiate, aiuto o consegna della spesa, sostegno nel disbrigo di piccole pratiche o questioni burocratiche, attività del tempo libero e di socializzazione), servizio di trasporto a persone svantaggiate, vulnerabili e in difficoltà;

- ideare, progettare, coordinare e gestire laboratori riabilitativi, socio occupazionali, formativi, socio - educativi, pratico - manuali ed educativi per l'assunzione di un ruolo attivo sociale e relazionale, per migliorare la qualità della vita, fornire motivazioni, obiettivi e responsabilità, per potenziare e/o mantenere una vita relazionale attiva, per sviluppare e/o mantenere abilità specifiche e capacità residue di utenti svantaggiati, in un ambiente protetto sia in strutture in disponibilità della cooperativa che esterne;

- organizzare, gestire e fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio ovvero presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura e in qualunque altra struttura o luogo in cui vi sia la necessità di assistere ed accudire anziani, ammalati, disabili, portatori di handicap, degenti, pazienti e più in generale soggetti svantaggiati o non autosufficienti;

- fornire e/o gestire prestazioni socio - sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria, ovvero prestazioni assistenziali congiunte ad interventi sociali, progetti personalizzati erogati in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali finalizzati alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, tenuto conto delle componenti ambientali al fine di una migliore partecipazione alla vita sociale e all'espressione personale;

- fornire, gestire e realizzare interventi e prestazioni sanitarie, infermieristiche, prestazioni specialistiche sanitarie, servizi di pronto soccorso, accoglienza e orientamento ai servizi sanitari, sociosanitari ed assistenziali, cure domiciliari, assistenza ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale, attività o servizi consultoriali, prestazioni di diagnostica e terapia, medicina fisica e riabilitazione, interventi di prevenzione e promozione della salute, sia in proprio che in convenzione con persone fisiche e giuridiche in possesso delle competenze e dei requisiti di legge;

- organizzare, fornire, programmare e gestire servizi e piattaforme di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina,

videosorveglianza, salvavita, monitoraggio e controllo da remoto di parametri fisiologici, ambientali e comportamentali al fine di garantire indipendenza ma anche sicurezza di persone a rischio come disabili, anziani e bambini;

- programmare, organizzare, gestire e promuovere attività e iniziative di invecchiamento attivo, per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, anche in collaborazione con terzi, pubblici e privati, indirizzati ad anziani autosufficienti, anche residenti in strutture socio-assistenziali;

- svolgere attività di trasporti socio-sanitari;

- progettare, realizzare, organizzare e gestire attività di assistenza all'infanzia, nonché servizi di assistenza rivolti alla medesima fascia di utenza.

Inoltre, con riguardo a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 381/1991, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. svolgere, organizzare e gestire servizi di segretariato, archivio, centralino, terminalista, telefonista, portierato, reception, sorveglianza, guardaroba, pedagogio, biglietteria;

2. svolgere, organizzare e gestire attività amministrative e contabili in genere per enti pubblici e privati;

3. svolgere, organizzare e gestire servizi di pulizia di uffici, aziende e locali pubblici e privati in genere;

4. svolgere servizio di bidellaggio e sorveglianza presso scuole di ogni ordine e grado;

5. svolgere pulizie generali e speciali e/o manutenzione di strade, piazze, stabili ed immobili, giardini pubblici, parchi e aree verdi in genere, nonché igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione;

6. svolgere, organizzare e gestire servizi ed attività di animazione culturale, sportiva e ricreativa ed attività connesse;

7. svolgere attività e servizi per la gestione di impianti sportivi, ricreativi e turistici;

8. eseguire lavori di tipografia, litografia, legatoria, editoria;

9. gestire strutture ricreative, sportive, di ristoro, di accoglienza e soggiorno;

10. gestire mense pubbliche e private o attività connesse o collegate;

11. svolgere attività e servizi di raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti, gestione di stazioni ecologiche attrezzate;

12. gestire parcheggi, presidi, depositi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette, nonché svolgere servizi di lavaggio auto;

13. eseguire riparazioni e manutenzioni, lavori di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, impianti elettrici, riparazioni calzature e biciclette, assemblaggio di imballaggi ed altri prodotti, nonché attività artigianali, specializzate o semplici di manovalanza e/o assemblaggio presso qualunque azienda pubblica o privata;

14. gestire officine meccaniche, lavanderie, stirerie e tintorie;

15. condurre aziende agricole, fondi, allevamenti e attività connesse

a quelle agricole e di allevamento, quali la trasformazione, manipolazione, valorizzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari;  
16. svolgere attività di facchinaggio, magazzinaggio, carico/scarico merci e logistica;

17. svolgimento di attività complementari ed ausiliari ai servizi di Protezione Civile.

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa sarà dotata di una organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività di cui all'art. 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, da quelle di cui all'art. 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, strutture, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa potrà raccogliere fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità con le leggi vigenti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

**TITOLO III**  
**SOCI COOPERATORI**  
**Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico e adesione al medesimo;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, nei limiti previsti dalla legge.

Possono infine esser soci anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma terzo, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5) e che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, così come previsto dal regolamento Interno;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e/o pec (posta elettronica certificata);
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola

compromissoria contenuta all'art. 43 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:  
g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci. Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

In particolare, i soci lavoratori oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec (posta elettronica certificata) alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per i soci sovventori e finanziatori, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec (posta elettronica certificata) alla cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere, non oltre i seguenti dieci giorni, la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'art. 43 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) nel caso di socio lavoratore che abbia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/01;
- c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, giusta quanto previsto al precedente art. 8 lett. c);
- g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere

comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec (posta elettronica certificata).

Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'art. 43 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile. L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### **Art. 12 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14, nonché della quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata la morte del socio.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **Art. 13 (Rimborso della quota)**

I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e la porzione dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il sovrapprezzo versato non verrà rimborsato.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d) e) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

##### **Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26, numero uno, lettera b) del presente statuto.

##### **Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata e/o pec, il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

##### **Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, il termine minimo di durata del conferimento e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto

d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

#### **Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)**

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, dopo che sia stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori;
- c) i soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto, possono eleggere in assemblea fino a un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- d) ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, qualunque sia l'ammontare dei conferimenti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente ai voti dei possessori di strumenti finanziari muniti diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori, unitamente a quelli dei possessori degli strumenti finanziari dotati di diritto di voto, verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

### **TITOLO V**

#### **STRUMENTI FINANZIARI – SOCI FINANZIATORI**

##### **Art. 20 (Emissione di quote di finanziamento)**

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con verbale redatto da Notaio, la cooperativa può emettere ai sensi dell'art. 2526 C.C. strumenti finanziari costituiti da quote di finanziamento secondo le regole fissate al presente titolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'Assemblea dei soci determina l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e sovventori sulle quote emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli.

### **Art. 21 (Conferimento dei soci finanziatori)**

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

### **Art. 22 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci finanziatori)**

Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea dei soci nella delibera di emissione.

In ogni caso, i soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le quote dei soci finanziatori sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C. e la presenza di un utile capiente.

I soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai soci finanziatori solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale dei soci cooperatori e dei soci sovventori.

### **Art. 23 (Trasferibilità dei titoli)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare al Consiglio d'Amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

### **Art. 24 (Recesso dei soci finanziatori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., al socio finanziatore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se

corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare delle quote di finanziamento.

#### **TITOLO VI**

### **STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI**

#### **Art.25 (Titoli di debito)**

Il Consiglio di amministrazione con verbale redatto da Notaio potrà emettere anche titoli di debito ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del C.C. privi di diritti amministrativi, ma con obbligo di rimborso, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati. La cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli.

#### **TITOLO VII**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 26 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - a) dall'insieme dei conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote. Ciascun socio è possessore di una quota del valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
  - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
  - c) dalle quote di finanziamento dei soci finanziatori.
  - d) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 2) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 3) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- 4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge, per statuto o per deliberazione dei soci, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Art. 27 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o con pec, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere

comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'art. 43 del presente statuto, salva l'opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530 del Codice civile.

### **Art. 28 (Bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima o da eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci finanziatori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- f) ad eventuali dividendi ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

### **Art. 29 (Ristorni)**

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore della quota detenuta da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione di cui al titolo IV o quote di finanziamento di cui al titolo V.

### **TITOLO VIII ORGANI SOCIALI Art. 30 (Organi sociali)**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

### **Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) definisce i diritti e delibera l'emissione delle quote di finanziamento di cui al titolo V;
- e) procede alla nomina e revoca degli amministratori;
- f) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai membri dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) provvede alle modifiche dello statuto;
- j) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto;
- k) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della L. 142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo;
- n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti d), h) e i) deve essere redatto da un Notaio.

### **Art. 32 (Convocazione dell'assemblea)**

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con pec (posta elettronica certificata) o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di controllo, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 34.

Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da inderogabili norme di legge o da statuto.

### **Art. 34 (Voto ed intervento)**

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio cooperatore persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori e i soci finanziatori si applicano rispettivamente il precedente articolo 19 e il precedente art. 22.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente anche il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, sovventore o finanziatore, e che non sia Amministratore, membro dell'Organo di controllo o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (un) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea, compreso lo scrutinio segreto.

### **Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

### **Art. 36 (Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3(tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
  - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

### **Art. 37 (Compiti del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381

del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

### **Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o messaggistica digitale, in modo che i Consiglieri e l'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società,

precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 39 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

#### **Art. 40 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

#### **Art. 41 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe a lui stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 42 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)**

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

## **TITOLO IX CONTROVERSIE**

### **Art. 43 (Clausola compromissoria)**

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la propria sede. L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

## **TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 44 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

### **Art. 45 (Devoluzione del patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci finanziatori eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO XI**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 46 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

**Art. 47 (Principi di mutualità,  
indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 48 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono la legge sulle cooperative sociali L.381/91, le disposizioni del titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", la disciplina specifica sulle società cooperative e, in subordine, in quanto compatibili il D.lgs. 112/17 ed infine il D.lgs. 117/17.

A norma dell'articolo 2519 del Codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Sonia Balzani

F.to Maria Chiara Scardovi